



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15049/110(14) /Uff. III-Prot. Civ.

Roma, data del protocollo

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA  
CIVILE

[ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it](mailto:ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it)

SEDE

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante l'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Esercizio finanziario 2022.

Si trasmette, per i seguiti di competenza, l'unito decreto indicato in oggetto, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, qui fatto pervenire dal Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Sabina Madaro

*S. Madaro*

*AR/Gab*



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

IL CAPO DI GABINETTO

Al Ministero dell'Interno  
Ufficio di Gabinetto

*e, p.c.*

All' Ufficio del coordinamento legislativo

All' Ufficio legislativo economia

Al Dipartimento della Ragioneria generale  
dello Stato

All'Ufficio centrale del bilancio presso il  
Ministero dell'Interno

OGGETTO: D.I. (INTERNO-MEF) di autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Esercizio finanziario 2022.

Si restituisce, per i seguiti di competenza, il decreto indicato in oggetto, bollinato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e controfirmato dal Ministro dell'economia e delle finanze, pervenuto a questa Amministrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso codesto Dicastero con nota prot. 32457 del 24 maggio 2022.

Il Capo di Gabinetto  
Cons. Giuseppe Clini

Firma digitale



# *Al Ministro dell'Interno*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

**VISTO** l'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 97 del 2017, come modificato dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 127 del 2018, il quale ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, la procedura autorizzativa delle prestazioni di lavoro straordinario è autorizzata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che: "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016", fermi restando gli incrementi del monte ore di lavoro straordinario disposti *ex lege*;

**VISTO** l'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, che individua le fattispecie in relazione alle quali non opera il predetto limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

**VISTO** l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che per le imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'incremento di 2.000.000 di euro delle risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

**VISTO** l'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 88, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'elevazione a 340.000 ore annue il limite previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per ore di lavoro straordinario occorrenti a fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili;

**VISTO** l'articolo 20, recante "Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;





# *Al Ministro dell'Interno*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**VISTO** il comma 1 del sopracitato articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 il quale stabilisce che la tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1; n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1 gennaio 2020, dal 1 gennaio 2021 e dal 1 gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

**VISTO** il successivo comma 2 del citato articolo 20 il quale prevede che gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

**VISTO** il comma 3 del citato articolo 20, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2022 incrementi di ore di lavoro straordinario per il personale del corpo Nazionale dei vigili del fuoco, occorrenti a fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al correlato addestramento operativo, pari n. 401.900 ore;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che ha previsto l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del soppresso Corpo forestale dello Stato nonché il trasferimento, con decorrenza 1 gennaio 2017, di un contingente di personale con conseguente incremento della dotazione organica dello stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

**VISTO** l'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 che prevede l'incremento di n. 1.000 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

**VISTO** l'articolo 3, commi 3-*octies*, 3-*novies* e 3-*decies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che prevede l'incremento di n. 1.030 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

**VISTO** l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 che prevede l'incremento di n. 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;





# *Al Ministro dell'Interno*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**VISTO** l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede l'assunzione, in deroga alle facoltà assunzionali, nel limite della dotazione organica, di n. 400 unità della qualifica di Vigile del fuoco;

**VISTO** l'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede, a decorrere dal 1 ottobre di ogni anno, l'incremento di n. 50 unità per il 2018, 100 unità per il 2019, 383 unità per il 2020, 383 unità per il 2021 e per il contingente di unità relativo all'anno 2022 da autorizzarsi con D.P.C.M. della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

**VISTO** l'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l'incremento di n. 300 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

**VISTO** l'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco di n. 650 unità per il 2019, n. 200 ulteriori unità per il 2019 e n. 650 unità dal 1 aprile 2020;

**VISTO** l'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede nell'anno 2020 l'incremento di n. 60 unità a decorrere dal 1 aprile 2020 della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

**VISTO** l'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza, al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, l'assunzione straordinaria n. 250 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco;

**VISTO** il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, secondo cui "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41 relativo al recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 2016-2018";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 relativo al recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 2016-2018";





# *Al Ministro dell'Interno*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**VISTO** decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, con il quale sono state ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

**VISTO** l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 il quale stabilisce che, nelle more del perfezionamento del decreto di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con decreto autorizzativo relativo all'anno precedente;

**VISTA** l'esigenza di autorizzare per l'anno 2022 il personale non appartenente alle qualifiche dirigenziali - n. 37.569 unità in termini di anni/persona - ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di spesa di n. 20 ore pro-capite, nonché di disporre, ai sensi dell'art. 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 88 e dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'elevazione a 741.900 ore annue il limite previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per ore di lavoro straordinario occorrenti a fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali nonché al correlato addestramento operativo;

**TENUTO CONTO** altresì che è necessario attribuire n. 495.000 ore di lavoro straordinario per fronteggiare l'attività di contrasto agli incendi boschivi e per funzionamento distaccamenti rurali per la stagione estiva 2022, n. 703.131 ore di lavoro straordinario per fronteggiare le emergenze per le quali non vi è la deliberazione ex articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, n. 85.000 ore per spesa per formazione e addestramento operativo;

**TENUTO CONTO**, altresì, che il già citato art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, ha autorizzato l'assunzione straordinaria n. 250 unità nel ruolo





# *Al Ministro dell'Interno*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

iniziale di vigile del fuoco dal 1 ottobre 2022 (pari a 63 anni/persona);

**CONSIDERATO** che la spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario derivante dall'applicazione di quanto disposto dal presente decreto è imputata a valere sugli stanziamenti dei capitoli 1801 p.g. 3 (compenso per lavoro straordinario comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore) e p.g. 5 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione) e cap. 1820 p.g. 2 (Irap sulle competenze accessorie) iscritti nell'unità di voto parlamentare 4.2 "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" (8.3) della Missione 4 "Soccorso civile" (8) - Azione "Spese di personale per il programma (Corpo nazionale dei vigili del fuoco)" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 2022;

## DECRETA

### Art. 1

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 - per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2022 - in relazione alle particolari esigenze di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale appartenente al predetto Corpo, ivi compreso quello dei ruoli tecnico-professionali, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario nel limite di n. 20 ore pro-capite per n. 37.569 unità (in termini di anni/persona) e di n. 20 ore pro-capite per n. 63 unità (in termini di anni/persona), fermo restando il vincolo della spesa risultante dalle somme allo scopo assegnate ai singoli capitoli di bilancio nell'ambito della unità di voto parlamentare di cui al successivo articolo 3.

Per l'anno 2022, il monte ore per le prestazioni di lavoro straordinario pari a n. 741.900 ore, previsto (per n. 340.000 ore) dall'art. 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 88 e (per n. 55.060 ore per l'anno 2021 e per n. 401.900 ore a decorrere dal 2022) dall'art. 20 comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è distribuito come segue:

- n. 523.317 ore per fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili;
- n. 85.000 per formazione e addestramento operativo;
- n. 133.583 ore in relazione al verificarsi delle emergenze locali per le quali non vi è la deliberazione ex articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.





# *Al Ministro dell'Interno*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Per il medesimo anno, il residuo monte ore previsto a legislazione vigente sugli stanziamenti di spesa dei relativi capitoli di bilancio è distribuito come segue:

- n. 569.548 ore in relazione al verificarsi delle emergenze locali per le quali non vi è la deliberazione ex articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e comprensive delle ore di lavoro straordinario derivanti dalle attività di guida per trasporto di mezzi e persone e dal funzionamento dei ponti radio e dei centri TLC in occasione dei suddetti eventi emergenziali, ad integrazione del terzo alinea del periodo precedente (per un monte ore complessivo pari a n. 703.131 ore);
- n. 495.000 ore per la campagna estiva antincendi e per funzionamento distaccamenti rurali.

Resta fermo il vincolo di spesa risultante dagli stanziamenti di bilancio nell'ambito della unità di voto parlamentare di cui al successivo articolo 3.

## Art. 2

Al fine del pagamento dei compensi, le dichiarazioni dei dirigenti responsabili devono attestare che le ore liquidate sono riferite a prestazioni straordinarie effettivamente rese in eccedenza all'orario d'obbligo.

## Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, quantificato in complessivi euro 50.428.473,95, si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie iscritte sui capitoli 1801 p.g. 3 e p.g. 5 e cap. 1820 p.g. 2, nell'unità di voto parlamentare 4.2 "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" della Missione "Soccorso civile" - Azione "Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 2022, come da allegata tabella riepilogativa che è parte integrante del presente decreto.







# *Al Ministro dell'Interno*


DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative.

Roma, li


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Luciana Lamorgese



Firmato digitalmente da:  
LUCIANA LAMORGESE  
Ministero dell'Interno  
Firmato il 13/05/2022 10:44  
Seriale Certificato: 8922  
Valido dal 31/10/2019 al 31/10/2022  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
Daniele Franco



DANIELE FRANCO  
MINISTERO  
DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
30.06.2022  
07:51:55  
GMT+01:00



TABELLA RIEPILOGATIVA

CAPITOLO 1801 - P.G. 03 - Compensi prestazioni lavoro straordinario

PREVISIONE DI SPESA		2022			
QUALIFICHE	ANNO / PERSONA (n. unità)	NUMERO ORE ANNUE	TARIFFA ORARIA FERIALE LORDA	SPESA LORDA CORRISPONDENTE	
<b>AREA OPERATIVA</b>					
Direttore Vice Dirigente funzioni operative con scatto 26 anni	149	20	20,07	59.808,60	
Direttore Vice Dirigente funzioni operative con scatto 16 anni	118	20	19,07	45.005,20	
Direttore Vice Dirigente funzioni operative	413	20	17,83	147.275,80	
Direttore funzioni operative	150	20	17,54	52.620,00	
Direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	403	20	17,76	143.145,60	
Vice Direttore funzioni operative	106	20	16,20	34.344,00	
Vice Direttore funzioni tecnico-professionali	57	20	16,20	18.468,00	
Direttore funzioni tecnico-professionali	87	20	17,47	30.397,80	
Ispettore funzioni tecnico professionali Esperto	818	20	15,51	253.743,60	
Ispettore funzioni tecnico professionali Esperto con scatto convenzionale	130	20	15,94	41.444,00	
Ispettore funzioni tecnico professionali Coordinatore con scatto convenz	11	20	17,61	3.874,20	
Ispettore funzioni tecnico professionali	331	20	15,02	99.432,40	
Ispettore funzioni tecnico professionali Coordinatore	2	20	16,59	663,60	
Ispettore Antincendi esperto funzioni operative	212	20	15,82	67.076,80	
Ispettore Antincendi esperto funzioni operative con scatto convenzionale	4	20	16,29	1.303,20	
Ispettore Antincendi funzioni operative Coordinatore con scatto convenz	3	20	17,61	1.056,60	
Ispettore Antincendi funzioni operative	817	20	15,02	245.426,80	
Orchestrale	44	20	14,72	12.953,60	
Maestro Direttore	1	20	15,02	300,40	
Atleta	26	20	14,72	7.654,40	
Capo reparto	4.917	20	14,90	1.465.266,00	
Capo reparto con scatto convenzionale	653	20	15,52	202.691,20	
Capo squadra esperto	2.172	20	14,72	639.436,80	
Capo squadra	3.832	20	14,40	1.103.616,00	
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	3.793	20	14,40	1.092.384,00	
Vigile del fuoco coordinatore	4.807	20	13,80	1.326.732,00	
Vigile del fuoco esperto	2.971	20	13,05	775.431,00	
Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	3.029	20	13,27	803.896,60	
Vigile del fuoco	4.569	20	12,69	1.159.612,20	

Personale tecnico

Personale V.V.F.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0044174 del 05/07/2022



QUALIFICHE	ANNO/PERSONA (n. unità)	NUMERO ORE ANNUO	TARIFFA ORARIA FERIALE LORDA	SPESA LORDA CORRISPONDENTE
<b>RUOLO TECNICO - PROFESSIONALE</b>				
Assistente	672	20	14,28	191.923,20
Assistente con scatto convenzionale	88	20	14,72	25.907,20
Operatore esperto	23	20	12,69	5.837,40
Operatore esperto con scatto convenzionale	272	20	13,15	71.536,00
Operatore	594	20	12,18	144.698,40
Allievi	1.295			non percettori
<b>Totale unità</b>	<b>37.569</b>			<b>10.274.962,60</b>

SPESA PER PROLUNGAMENTO DI ORARIO (IN PARTICOLARE PER FRONTEGGIARE INDIFFERIBILI E INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO)

n. ore	523.317	15,34	8.027.682,78
		(**)	

SPESA PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATIVO (ART. 20, COMMA 3, DL 76/2020)

n. ore	85.000	15,34	1.303.900,00
		(**)	

SPESA PER CAMPAGNA ESTIVA ANTINCENDI E PER FUNZIONAMENTO DISTACCAMENTI RURALI

n. ore	495.000	15,34	7.593.300,00
		(**)	

SPESA PER EMERGENZE LOCALI (ART. 21 ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IL 22/2/2022 PER IL CNVVF - TRIENNIO 2019/2021)

n. ore	703.131	15,34	10.786.029,54
		(**)	

non finanziate da ordinanze di protezione civile, comprensiva della spesa per l'attività di guida per trasporto mezzi e persone per garantire il funzionamento dei ponti radio e dei Centri TLC in occasione di eventi emergenziali

\*\* media delle tariffe orarie, riferita alle qualifiche di direttore, direttore funz. tec. prof., ispettore antincendi, capo reparto, capo squadra e vigile

Potenziamento personale del C.N.VV.F.

L. 178/2020, art. 1, comma 877, assunzioni nell'anno 2022 n. 63 unità (aa/p).

Anno/persona (n. unità)	N. ore annuo	tariffa oraria lorda feriale	SPESA LORDA CORRISPONDENTE
-------------------------	--------------	------------------------------	----------------------------

**ONERE COMPLESSIVO**

63	20	€ 12,69	<b>15.989,40</b>
----	----	---------	------------------

**TOTALE DELLE SPESE** .....

**38.001.864,32**

Stanziamiento iniziale cap. 1801 / p.g. 03

(arrotondata)

**38.001.874,00**

Imponibile irpef  
34.524.693,73

INPDAP DIPENDENTE (8,80%)	3.344.164,06
INPDAP - FONDO CREDITO (0,35%)	133.006,53
IRPEF - 30 % - (aliquota media)	10.357.408,12
COMPONENTE NETTA	24.167.285,61
	<b>38.001.864,32</b>

(a)

INPDAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 24,20%) - Cap. 1801 / p.g. 05

9.196.451,17

(b)

I.R.A.P. ( Imposta regionale sul reddito - 8,50%) - Cap. 1820 / p.g. 02

3.230.158,47

(c)

**SPESA LORDA COMPLESSIVA ( a + b + c )**

**50.428.473,95**

